



COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

(Provincia di Vicenza)

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co.

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 24 luglio 2013)

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 3 – Istituzione del Registro De.Co.

Art. 4 - Le iscrizioni nel Registro

Art. 5 - La struttura organizzativa

Art. 6 - Commissione

Art. 7 - Le iniziative comunali

Art. 8 - Utilizzo del marchio De.Co.

Art. 9 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale

Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 11 - Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

2. Il Comune, a questo riguardo, adotta attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo,, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

d) di rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale), al fine di attestare l'origine del prodotto, oltre alla sua composizione ed alla sua produzione secondo un apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3 anni consecutivi.

Art. 3

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito, sempre presso la competente struttura comunale, un apposito registro, Registro De.Co. – Denominazione Comunale, per l'iscrizione dei prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

2. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approva il marchio De.Co., definendone forma e contenuto.

Art. 4

L'iscrizione nel Registro

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.Co. possono essere proposte da soggetti e/o operatori che abbiano un legame con il territorio e/o d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo per la sua *tracciabilità*, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione; il Consiglio comunale approva i disciplinari di produzione che sono vincolanti per la concessione della De.Co.

3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia un'apposita Commissione, nominata dalla Giunta comunale, disciplinata dal successivo art. 6. La Commissione predispone una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.Co. ovvero il motivato diniego di iscrizione.

Art. 5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti e viene individuata nel Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona e alla Comunità.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Commissione

1. La Commissione di cui al precedente art. 4, comma 3, è composta da:
 - Sindaco o da un suo delegato, in qualità di presidente;
 - un esperto del settore agro-alimentare ovvero del settore gastronomico locale;
 - una personalità attiva nel settore turistico e di promozione della cultura.
2. Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato.
3. Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.
4. La partecipazione alle attività della Commissione è a titolo gratuito.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co., forme di collaborazione con enti, associazioni e soggetti particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 8

Utilizzo del marchio De.Co.

1. Il Comune, proprietario del marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.
 2. L'utilizzo del marchio De.Co. è gratuito.
 3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co.
 4. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento, visto il parere della commissione, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.
- L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art. 9

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, riguardanti la cultura agro-alimentare locale.

Art. 10

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste,

all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Borriero Imerio

IL SEGRETARIO GENERALE
Finelli dott. Pasquale

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio il giorno _____
rimanendovi per 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Rossetto Mariano

Diventa esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Finelli dott. Pasquale
